

n. 1398/2011 r.g.



TRIBUNALE DI PADOVA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesco SPACCASASSI

PRESIDENTE

dott. Caterina SANTINELLO

GIUDICE

dott. Maria Antonia MAIOLINO

GIUDICE EST.

nel procedimento ex art. 98 l. fall. n. 1398/2011 promosso da:

TIZIO, con l'avv.

FALLIMENTO Caio, con l'avv.

CASO.it
nei confronti di

ha pronunciato il seguente

DECRETO

I signori *Tizio* hanno chiesto l'ammissione al passivo del Fallimento del loro credito di € 205.000,00, pari alla caparra versata a fronte del contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto con la società in bonis, contratto in cui il Curatore aveva dichiarato di non voler subentrare. La domanda è stata rigettata in quanto formulata ultratardivamente, senza che il ritardo fosse risultato giustificato.

Ritiene il Collegio che la domanda non sia fondata e vada rigettata.

La questione dirimente nell'assumere l'odierna decisione non è peraltro quando sia sorto il diritto di credito dei ricorrenti, bensì entro quale termine lo stesso dovesse essere insinuato al passivo del Fallimento.

Il Tribunale condivide infatti la difesa istante, quando sottolinea che il diritto alla restituzione della caparra versata è sorto esclusivamente nel momento in cui il curatore ha comunicato la propria decisione di sciogliersi dal contratto preliminare; non ritiene però il Collegio che da quella data il creditore potesse disporre di un termine di dodici mesi per l'insinuazione al passivo.

I ricorrenti sostengono infatti che, quando il credito sorge in costanza di procedura, il creditore per così dire "sopravveniente" abbia diritto di proporre la propria richiesta di insinuazione al passivo in un termine che sia pari a quello stabilito dalla legge in favore dei creditori "preesistenti" all'apertura del fallimento. Quindi ex art. 101/l. fall. in un termine di dodici o diciotto mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.

La tesi non trova però – ad avviso del Collegio – adeguato aggancio normativo.

Premesso che nessuna norma disciplina direttamente l'ipotesi del creditore sopravveniente, ritiene il Tribunale che anche detta fattispecie vada regolata alla luce dei principi generali di cui all'art. 101 l. fall.: "Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi" ... "Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile"

Ovvero: poiché la norma non distingue tra crediti sorti prima del fallimento e crediti sorti dopo il fallimento, anche il creditore "sopravveniente" deve formulare la propria domanda

entro il termine di cui all'art. 101/I l. fall. (dodici o diciotto mesi dal deposito del decreto di esecutività); se sia nell'impossibilità di rispettare detto termine senza propria colpa, potrà formulare domanda ultratardiva, dimostrando l'assenza di colpa e comunque entro un termine congruo e ragionevole, in considerazione delle necessarie sue esigenze difensive: non potrà quindi contare su di un integrale termine di dodici mesi dalla sopravvenienza del suo credito.

Non ritiene il Collegio che in tal modo si configuri un vulnus costituzionale, configurandosi una ingiustificata disparità di trattamento tra il c.d. creditore originario ed il c.d. creditore sopravveniente.

~~Il termine di dodici o diciotto mesi non è infatti stabilito nell'esclusivo interesse del creditore, bensì anche al fine di garantire una precisa e contenuta scansione processuale nel procedimento di accertamento della massa passiva. Rispetto alla normativa previgente infatti il Legislatore ha introdotto un termine finale entro cui definire – salvo casi eccezionali – l'intero passivo del Fallimento.~~

La ricostruzione proposta risulta piuttosto in linea con il complessivo tenore dell'art. 101 u.c. l. fall. Detta norma non distingue in ragione del momento in cui è sorto il credito, ma introduce una disciplina di salvaguardia esclusivamente in considerazione del momento in cui la domanda è stata formulata.

Pacificamente la stessa si applica al creditore che, pur "originario", incolpevolmente non ha potuto far valere il suo credito entro i dodici mesi di cui al primo comma. Si tratta ad esempio della fattispecie di recente esaminata da Cass. n. 20910/2011 ("Può, ad esempio, avvenire che il fallimento venga dichiarato subito dopo la presentazione delle varie dichiarazioni dei redditi e che la formazione dello stato passivo si svolga in termini molto rapidi per cui l'Ufficio finanziario, che può iniziare la fase d'accertamento solo l'anno successivo alla presentazione

delle dichiarazioni, pur accelerando tutti gli adempimenti dovuti, si trovi nella impossibilità di rispettare il termine di cui alla L. Fall., art. 101”).

Il creditore “impedito” quindi potrà proporre la sua istanza anche successivamente al termine del primo comma, purché dimostri l’incolpevole ritardo e purché la domanda sia avanzata in un tempo ragionevole: egli infatti non ha a disposizione un termine di dodici mesi decorrente dal momento in cui venga a cessare il suo impedimento.

Analogamente, allora, il creditore “sopravveniente” potrà proporre la sua istanza di insinuazione al passivo o nel termine di cui all’art. 101/I l. fall. oppure, in caso di incolpevole impedimento, anche successivamente a tale momento, ma pur sempre in un termine congruo rispetto al momento in cui il diritto di credito è venuto ad esistenza e poteva quindi essere fatto valere. Ciò, si ribadisce, perché l’art. 101 u.c. non giustifica alcuna distinzione tra i creditori “ultratardivi” in ragione del momento in cui è venuto ad esistenza il loro diritto.

A conferma di quanto osservato, si consideri che le medesime regole andranno applicate anche al creditore prededucibile che, in ipotesi di contestazione del suo credito, dovrà formulare la propria richiesta nelle forme del capo V, applicandosi quindi l’art. 101, primo o ultimo comma, ma senza riconoscimento di un termine di dodici mesi da quando il credito è venuto ad esistenza.

L’unico precedente specifico in materia risulta il decreto del Tribunale di Udine 29.4.2011, invocato dai ricorrenti: gli argomenti ivi sviluppati però non convincono.

Non convince in primo luogo il richiamo all’art. 115/II l. fall., che prevede la soddisfazione del creditore cessionario o che si sia surrogato “senza limitazioni di tempo” (sottolinea la pronuncia citata): il fatto che non siano previste limitazioni di tempo non pare argomento dirimente, visto che si discute della soddisfazione di crediti già ammessi al passivo (“se prima

della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti”: secondo comma), quindi necessariamente non v’è alcun termine da rispettare per l’ammissione al passivo del credito.

Non convince neppure il richiamo all’art. 72quater/III l. fall., come interpretato dalla Giurisprudenza di legittimità, in base al quale il credito della società di leasing per i canoni futuri, quando il curatore si sia sciolto dal contratto di leasing, sorge solamente dopo la riallocazione del bene: il fatto invero che il diritto di credito della società sorga solo al momento della riallocazione del bene (circostanza condivisa anche dall’odierno Collegio) non significa che la società di leasing disponga del termine di dodici mesi dalla riallocazione per insinuarsi al passivo del fallimento.

Non risultano ulteriori precedenti al riguardo. Va peraltro osservato come appaia coerente con la ricostruzione esposta l’orientamento assunto dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Terni in tema di ammissibilità della richiesta di privilegio di recente introdotta dal d.l.

98/2011, formulata per i fallimenti in cui lo stato passivo sia già definitivo. Entrambi gli uffici hanno escluso che spetti all’Amministrazione il termine di un anno dall’entrata in vigore della norma per far valere la richiesta di privilegio.

In particolare, il Tribunale di Milano ha assegnato al riguardo il termine del 31.1.2011, salvo diversa valutazione del GD per le insinuazioni successive; il Tribunale di Terni ha invece affermato che “la domanda dovrà proporsi come ultratardiva ai sensi dell’art. 101 u.c. l.f., previa valutazione della non imputabilità del ritardo da parte del G.D., sentito il curatore, secondo i consueti criteri, di ragionevolezza ma anche di rigore, nel rispetto della *par condicio creditorum* (sui quali si è di recente pronunciata la Suprema Corte, con la sentenza n. 20910 dell’11.10.2011, proprio in tema di domande ultratardive dell’amministrazione finanziaria), tenendo conto che il *dies a quo* per far valere il diritto è cominciato a decorrere dal 6 luglio 2011”.

Concludendo, l'opposizione dei signori *Tizio* non è fondata. La comunicazione con cui il Curatore faceva presente di non essere intenzionato a dare esecuzione al contratto preliminare sottoscritto dai ricorrenti è datata 27.10.2009; il termine per le insinuazioni tardive è scaduto il 19.7.2010, atteso che il decreto di esecutività dello stato passivo era stato depositato il 4.6.2009.

La domanda di insinuazione dei *Tizio* è stata depositata in data 3.8.2010, quindi quando il termine ex art. 101/l. fall. era già scaduto.

Ebbene, il termine di dieci mesi tra il 27.10.2009 (data in cui è sorto il diritto di credito dei ricorrenti) ed il 19.7.2010 (scadenza del termine per l'insinuazione tardiva) risultava del tutto congruo per consentire ai creditori di far valere la propria pretesa: ed alcuna allegazione in senso contrario è venuta del resto dalla parte istante. Cosicché non può che confermarsi la decisione assunta sul punto dal giudice Delegato a quo.

Va pertanto rigettata l'odierna opposizione, con condanna alle spese in favore della Curatela in ragione della soccombenza. Gli oneri vanno liquidati d'ufficio in assenza di nota.

Il Collegio

PQM

Rigetta l'opposizione;

condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese legali sostenute dal Fallimento, liquidate d'ufficio in complessivi € 2.000,00, di cui € 400,00 per diritti ed € 1.600,00 per onorari, oltre 12,5% su diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Padova, 26.1.2012

Il Presidente

Francesco Spaccasassi